

BANDO DI CONCORSO

PER ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN ALLOGGIO PER ANZIANI

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento per l'assegnazione dei Mini Alloggi per anziani approvato con delibera del C.D.A. n. 362 del 24.11.1999 e modificato con delibera n. 372 del 24.02.2000 è indetto il presente bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria (**anni due**), fatta salva la quota di alloggi riservata all'Erte ai sensi dell'art. 10 del Regolamento.

1) REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Possono presentare la domanda di ammissione alla graduatoria di assegnazione degli alloggi le persone o nuclei familiari che godano dei seguenti requisiti:

1. Il nucleo familiare deve essere composto da un massimo di due persone per gli alloggi da due posti e da una persona per gli alloggi da un posto e ciò deve essere documentato dallo stato di famiglia.
2. L'età minima del capo famiglia, sia esso maschio o femmina, non può essere inferiore ad anni 60 (sessanta).
3. Il capo famiglia deve essere pensionato, inabile o privo di attività lavorativa.
4. I componenti del nucleo familiare richiedente non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su *fabbricati*.
5. Nessun componente del nucleo familiare deve aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, alloggio pubblico o di E.R.P. eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma.
6. Il capo famiglia deve essere cittadino residente a Saonara da almeno cinque anni e godere della cittadinanza italiana.
7. Il nucleo familiare deve essere autosufficiente;
8. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e dai componenti del nucleo alla data della scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio; essi devono permanere in costanza di utilizzo dell'alloggio assegnato.


Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi, ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando e sia dimostrata nelle forme di legge.

2) CONDIZIONI DI PRIORITA' NELL'ASSEGNAZIONE

Con riferimento alle **condizioni soggettive**, a ciascun nucleo familiare è attribuito, come disposto dagli art. 4 e 5 del Regolamento, il seguente punteggio:

1. Anziano solo

1 p.



Protocollo n.


- | | |
|--|-------------|
| 2. Entrambi i componenti del nucleo con più di 60 anni | 2 p. |
| 3. Anziano con invalidità superiore al 50 % | 2 p. |
| 4. Nucleo formato da anziano e portatore di handicap giovane | 3 p. |
| 5. Nucleo formato da anziano e portatore handicap anziano | 4 p. |
| 6. Nucleo formato da anziano e persona inferiore a 60 anni | 0 p. |
| 7. Nucleo in cui è presente un anziano di oltre 75 anni | 1 p. |
| 8. Per ogni ingresso in graduatoria | 1 p. |
| 9. Per nucleo con inabile riconosciuto al 100% | 1 p. |
| 10. Altre condizioni da stabilire con Delibera del C.d.A. | da 1 a 5 p. |

Per portatore di handicap si intende persona con invalidità riconosciuta dalla Commissione Invalidi Civili.

Le condizioni di cui al punto 10 sono stabilite, di volta in volta all'atto di indizione del bando, dal C.d.A. dell'Ente con delibera motivata.

Con riferimento alle **condizioni oggettive**, a ciascun nucleo familiare è attribuito il seguente punteggio:

1. situazione di **grave disagio abitativo** accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta a:
 - 1.1 abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, n. 1 lett. a) del DPR 30.12.1972 n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: p. 5
 - 1.2 coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità: p. 2
 - 1.3 coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità: p. 1
 - 1.4 presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da invalido o portatore di handicap motorio: p. 1
2. situazione di **grave disagio abitativo** esistente alla data di scadenza del bando, dovuta a:
 - 2.1 abitazione in alloggio sovraffollato documentato dalla autorità competente sulla base dei seguenti parametri:
 - 2.1.1 da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: p. 1
 - 2.1.2 da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: p. 2
 - 2.2 abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, n. 4 lett. b) del DPR 30.12.1972 n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: p. 2
 - 2.3 richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempimento contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione



oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: p. 5

Le condizioni di cui ai punti 1.1 e 2.2 non sono cumulabili.

3) MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda redatta su apposito modulo disponibile presso la Segreteria della Fondazione deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso delle condizioni di priorità:

- a) Stato di famiglia (obbligo residenza da almeno 5 anni)
- b) Autocertificazione per l'autosufficienza del nucleo familiare
- c) Certificazione di invalidità superiore al 50%
- d) Certificazione di inabilità al 100%
- e) Accertamento da parte delle autorità competenti per grave disagio abitativo

Le dichiarazioni relative ai requisiti di accesso ed alle condizioni soggettive e oggettive, salvo i casi per i quali è prevista attestazione dell'autorità competente, sono autocertificate dal concorrente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della

L. 15/68. LE DICHIARAZIONI MENDACI SONO PUNITE AI SENSI DI LEGGE

Prima dell'assegnazione dovrà essere presentato su richiesta dell'Ufficio il certificato della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Padova.

4) TARIFFA PER L'UTILIZZO DEI MINI ALLOGGI

- La tariffa per l'utilizzo degli alloggi viene fissata annualmente dal C.D.A. con apposita delibera.

L'assegnatario è tenuto inoltre a rimborsare integralmente all'Ente le spese per i servizi accessori forniti, nella misura fissata dall'Ente in relazione ai costi dei servizi medesimi.

5) GRADUATORIE

Le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi hanno una validità di anni 2 e vengono formulate distintamente per alloggi per singoli e alloggi per coppie. Esse sono formate sulla base dei punteggi assegnati secondo i criteri di cui al precedente art. 2.

Le domande corredate dalla prescritta documentazione dovranno essere inviate alla "FONDAZIONE MOSCON GAZZA P.zza Borgato, 11 35020 Saonara" esclusivamente a mezzo raccomandata postale entro LUNEDI 10 FEBBRAIO 2014

Saonara, 10/01/2014

IL SEGRETARIO

Daniele Giovanni